

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8 DEL 20/01/2016

OGGETTO: PROCEDIMENTO D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 2191 CC. AVENTI AD OGGETTO INDIRIZZI PEC REVOCATI DI SOCIETA' ATTIVE (CASI DI MANCATA CONSEGNA DI RACC. PER AVVIO DEL PROCEDIMENTO)

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che l'ufficio registro delle imprese ha avviato da ottobre 2015 una serie di controlli d'ufficio sulle società attive il cui indirizzo P.E.C. è risultato "revocato" dal Gestore di Posta inviando per queste posizioni (oltre 900), una apposita racc. AR alla sede delle società per informarle dell'avvio di un procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2191;

Precisato che l'ufficio in questa occasione ha ritenuto opportuno concentrare la propria attività e i propri sforzi, sia organizzativi che economici, su una tipologia di impresa (società di persone e di capitali, piuttosto che imprese individuali), risultante "attiva" da visura camerale, per cui si ritiene possa essere più elevata la sensibilità all'uso dello strumento del domicilio elettronico e maggiore la risposta positiva alla richiesta di adempimento a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto anche opportuno ricordare in questa occasione:

1. che i controlli attivati sulle posizioni con indirizzo P.E.C. "revocato" sono stati effettuati nei limiti massimi di spesa effettuabili dai centri di costo interessati ai sensi delle disposizioni vigenti;
2. che l'ufficio ha in generale avviato una campagna informativa a più ampio raggio circa l'obbligo di comunicare, e mantenere iscritto nel tempo al registro imprese, un valido indirizzo P.E.C., sia per il tramite del sito camerale che di una specifica campagna informativa per via telefonica che ha interessato le imprese del tutto prive di P.E.C.;

Considerate le indicazioni contenute nella direttiva del Mise adottata di intesa con il Ministero della Giustizia - in vigore dal 13 luglio 2015 (pubblicata su sito Mise in pari data), con cui lo stesso Dicastero:

- conferma i caratteri generali della P.E.C. che deve essere valida, univoca ed attiva;

- distingue i controlli da effettuare in sede di richiesta di iscrizione dell'indirizzo P.E.C. e le verifiche successive; in particolare, in occasione delle verifiche successive, se la P.E.C. non risulta attiva, è previsto che l'ufficio assegni termine di 10 gg per comunicare nuova P.E.C. decorso il quale procede alla cancellazione ai sensi dell'art. 2191;

Ricordato che il conservatore ha concordato nel mese di luglio 2015 con il giudice del registro le modalità di effettuazione del procedimento d'ufficio, mediante inoltro cumulativo da parte dell'ufficio di posizioni con la stessa caratteristica di invalidità dell'indirizzo P.E.C. a suo tempo comunicato;

Ricordato che l'Ufficio ha già provveduto a trasmettere un primo elenco (per il quale il giudice ha anche emesso il relativo decreto di cancellazione), avente ad oggetto le posizioni di società di persone e di capitali, attive da visura camerale, tutte caratterizzate dalla presenza dei seguenti elementi comuni:

1. da un primo controllo l'indirizzo P.E.C. risulta "revocato"
2. l'apposita Racc. AR inoltrata alla sede della società è risultata regolarmente notificata
3. decorso il termine assegnato, ad un nuovo controllo, la P.E.C. è risultata ancora nel medesimo stato ("revocata").

Considerato che per altre posizioni, sempre con P.E.C. "revocata", la Racc. AR non è stata notificata all'indirizzo della sede legale, come risultante dalla reportistica dell'Agente Postale;

Ritenuto opportuno dare pubblicità al procedimento di cancellazione d'ufficio avviato anche per il tramite di pubblicazione sul sito camerale della presente determinazione e degli allegati elenchi delle posizioni oggetto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2191 cc.

Precisato che ad ogni buon fine, successivamente all'emissione del decreto del giudice, prima di dar luogo alla eventuale cancellazione informatica della P.E.C. d'ordine del giudice, l'Ufficio effettuerà sempre nuovo controllo sullo status dell'indirizzo P.E.C.;

DETERMINA

1.- di dar luogo alla prosecuzione del procedimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 cc. , in premessa descritto, avviato per le posizioni di società di cui agli elenchi allegati, anche dando avviso del procedimento medesimo mediante pubblicazione sul sito camerale della presente determinazione e dei relativi allegati.

IL DIRIGENTE
Alessandra Bruni / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente